



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 20 MARZO 2017

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **16/3/2017**, n° **30594/17** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,15** con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **32 + 1** – in carica n° **32 + 1** – intervenuti n° **15**

1. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

2. BERTOLASI Davide

3. BIANCHINI Patrizia

4. BOVA Alberto

5. CRISTOFORI Tommaso

6. FACCHINI Fausto

7. FIORENTINI Leonardo

8. GUZZINATI Vito

9. MARESCA Dario

10. MARESCOTTI Deanna

11. MORGHEN Ilaria

12. PERUFFO Paola

13. SORIANI Elisabetta

14. TOSI Ruggero

15. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FERRI Caterina

2. FUSARI Roberta

3. MAISTO Massimo

4. MERLI Simone

5. MODONESI Aldo

6. SAPIGNI Chiara

7. SERRA Roberto

8. VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: FACCHINI – BIANCHINI - SIMEONE

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

Determinazione aliquote Imposta IUC – TASI anno 2017.
Conferma aliquote 2016.

Inviata copia:

- Servizio Servizi Tributari/Scalambra
- Servizio Servizi Tributari/Scanavini
- Dirigente Servizio Servizi Tributari
- INFORMACITTA'

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento del Cons.re Bova. Per dichiarazione di voto si ha l'intervento del Cons.re Zardi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il DL 6 marzo 2014 n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, che apporta innumerevoli modifiche alla disciplina TASI per l'anno 2016, sintetizzabili nell'esenzione dall'imposizione dell'abitazione principale e nell'aliquota massima degli "immobili merce" del 2,5 per mille ;

Vista la nota Ifel di *lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale* del 5 gennaio 2016;

Vista la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, che estende il blocco dei tributi locali a tutto il 2017;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29730 del 28 aprile 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49381 del 16 giugno 2014 *Non irrogazione delle sanzioni e non applicazione degli interessi ai versamenti dell'acconto TASI se effettuati in misura corretta entro il 30/6/2014*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 65508 del 8 settembre 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014 Rettifica e Chiarimento*.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41164 del 26 maggio 2015 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2015*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21766 del 14 marzo 2016 *Determinazione aliquote imposta IUC-TASI anno 2016. Conferma aliquote 2015 e adeguamento normativo.*

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che *i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.*

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 *prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*

- il comma 26 dell'art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che *al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La legge di Bilancio 2017 alla lettera b) comma 42 art. 1 (Legge 232 del 11.12.2016) ha esteso a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi delle addizionali delle regioni e degli enti locali. ;*

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

- il comma 11 dell'art. 5 del D.L. n 244 del 30.12.2016 che dispone che *il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'[articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017;*

- il comma 28 dell'art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che *per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016; La conferma di questo prelievo, istituito temporaneamente dal 2014, consente*

, infatti, ai Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all'istituzione della Tasi. Il blocco delle aliquote dei tributi viene, quindi, reiterato anche per il 2017;

- ai sensi dell'art. 1 Comma 448 e 449 Legge 232 del 11/12/2016 si dispone che:

448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell'anno

precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.

Il **comma 448** definisce la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà Comunale a decorrere dal 2017 che è stabilita in 6.197,2 milioni. Analogamente al 2016, la quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune. Tale importo, risulta, comunque suscettibile di variazioni derivanti dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; in altre parole l'importo previsto potrà variare per effetto del versamento al Fondo da parte dei Comuni con FSC negativo (cd. incapienti), senza effetti sostanziali sull'ammontare netto delle risorse da assegnare.

Il **comma 449** stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse componenti.

In particolare, **la lettera a)** conferma l'assegnazione di 3.767,45 milioni di euro da ripartire stabilmente a titolo di ristoro – analogamente a quanto avvenuto nel 2016 – sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (abolizione Tasi abitazione principale, esenzione Imu terreni agricoli e ripristino vecchio regime di imponibilità terreni montani, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, esenzione Imu immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti universitari, agevolazioni su comodati e concordati).

La lettera b) conferma il riparto, fino ad un massimo di 80 milioni di euro, delle risorse destinate a compensare i Comuni che avevano deliberato nel 2015 regimi fiscali Tasi sull'abitazione principale inferiori all'aliquota base dell'1 per mille, fino all'ammontare del rispettivo gettito standard. Il contributo, di carattere strutturale, era stato disposto attraverso una riserva sul FSC dal comma 17, lett. f) della Legge di stabilità per il 2016.

La lettera c) fissa la quota del Fondo di Solidarietà Comunale da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario in circa 1.885,6 milioni di euro, eventualmente incrementati per effetto delle regolazioni finanziarie e del residuo non distribuito degli 80 milioni di euro di cui alla lettera b).

La quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, è fissata in misura crescente dal confermato 40% del 2017 al 100% del 2021. A differenza degli anni scorsi, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile è definitivamente stabilito nella misura del 50%. La nuova percentuale è fissata a regime dopo due anni di applicazione transitoria della misura del 45,8%.

La quota residua del fondo è ripartita, fino al 2020, sulla base del criterio compensativo delle risorse storiche.

La norma dispone, inoltre, che i fabbisogni standard da utilizzare ai fini della perequazione sono approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Gli effetti finanziari complessivi delle attribuzioni indicate nel comma 449 sono invariati rispetto alla situazione registrata nel 2016. In particolare, a fronte dell'alimentazione

comunale del FSC, circa 339 mln. di euro restano trattenuti dallo Stato quale effetto finale dei tagli operati tra il 2011 e il 2015.

VISTA la delibera delle aliquote IUC IMU 2017 confermativa delle aliquote 2016;

CONSIDERATO che a fronte di tutte le novità introdotte dal legislatore con la Legge di Stabilità 2016, sintetizzabili nell'esenzione dall'imposizione dell'abitazione principale e nell'aliquota massima degli "immobili merce" del 2,5 per mille, il gettito TASI Comune incassato ad oggi per l'anno 2016 è di € 281.000,00 si rende indispensabile, per esigenze di equilibrio di bilancio, mantenere inalterate le aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 con deliberazione consiliare P.G. n. 21766/2016 Verbale n. 6 del 14 marzo 2016, confermativa delle aliquote TASI 2015;

ATTESO che:

- il gettito atteso per l'anno 2017 dall'applicazione della TASI, alla luce dell'incassato 2016, è di € 290.000,00, che verrà ottenuto mantenendo inalterate le aliquote TASI anno 2016, corrispondente al 0,90% del costo complessivo dei servizi indivisibili di € 31.950.662,64 desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2017;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta sono individuati nell'allegata tabella in conformità alle previsioni di bilancio 2017 e nel rispetto del comma 682 lettera b) della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO, altresì, che:

- l' art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017;

VISTI, altresì, :

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:
 - all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,
 - all'art. 124 in materia di pubblicità dei regolamenti;
 - all'art. 239, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione;
- la L. 69/2009, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line degli atti;

ATTESO che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 – I comma – D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;

DATO ATTO che il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2017;

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

- Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, di confermare per l'anno 2017, ai sensi del combinato disposto, *dell'art. 1 co. 169 L. 296 del 2006 e dell'art. 1 co. 28 della L. 208 del 2015* le aliquote IUC - TASI di seguito determinate:

- 1 aliquota 2,5 per mille: ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2 aliquota 1 per mille: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 3 aliquota 0 per mille a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali e fattispecie assimilate.

Qualora l'unità immobiliare sia occupata/utilizzata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo in conformità alle normative vigenti in materia;

- di dare atto, altresì, che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 15

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 15

VOTI FAVOREVOLI: N° 12

VOTI CONTRARI: N° 3 (Cons.ri Morghen, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo

Entrano i Cons.ri Anselmi, Balboni A., Baraldi, Corazzari, Fedeli, Fochi, Fornasini, Rendine, Simeone, Talmelli, Vitelletti e Vitellio – **PRESENTI: N° 27**

IPOTESI ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI FERRARA

DATI DESUNTI DA SPESA CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

SERVIZIO	CODIFICA DI BILANCIO	PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2017	SPESE GIA' CONSIDERATE NEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SPESE FINANZIATE CON ENTRATE VINCOLATE (RE)	SPESE AL NETTO DI SERVIZI A DOMANDA E RE
Viabilità e illuminazione pubblica	Miss. 10 Progr. 5	10.139.836,10			10.139.836,10
Verde	Miss. 9 Progr. 2 e 5	3.668.934,60		55.093,00	3.613.841,60
Polizia Locale	Miss. 3 Progr. 1	8.446.159,72			8.446.159,72
Sport	Miss. 6 Progr. 1	1.427.518,88			1.427.518,88
Cultura	Miss. 5	11.344.994,69	2.794.461,45	227.226,90	8.323.306,34
TOTALE		35.027.443,99	2.794.461,45	282.319,90	31.950.662,64